



COMUNE DI COMANO
**Regolamento comunale per il sussidiamento dei mezzi
di trasporto pubblici**

Il comune di Comano, allo scopo di incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e favorire i cittadini residenti nel comune emana il seguente regolamento

In generale

Art. 1 Il presente regolamento disciplina la procedura di sussidiamento degli abbonamenti per i trasporti pubblici.

Campo d'applicazione

Art. 2 Per il sussidio entrano in considerazione gli abbonamenti personali emessi dalle seguenti aziende di trasporto: Comunità tariffale Ticino e Moesano, Ferrovie Federali Svizzere (FFS), Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL), Autopostali Ticino e Moesano, Autolinee Regionali Luganesi (ARL).

Art. 3 Hanno diritto al sussidio i cittadini domiciliati nel comune.

Art. 4 Sono riconosciuti i percorsi di andata e/o ritorno da/a Comano; per la ferrovia le stazioni di Lugano o di Lamone-Cadempino.

Periodo di computo

Art. 5 Il sussidio è riconosciuto al momento dell'acquisto dell'abbonamento. Il diritto al rimborso decade al più tardi alla scadenza della durata dell'abbonamento.

Importo del sussidio

Art. 6 Per ogni abbonamento è riconosciuto un sussidio fino al 50% sull'importo pagato, per un importo massimo annuo per persona da fr. 250.— a fr. 500.—.

L'importo del sussidio annuo verrà stabilito mediante ordinanza municipale.

Abbonamenti di prima classe beneficeranno del sussidio sulla base del costo corrispondente alla seconda classe.

È escluso il cumulo di sovvenzioni.

Per gli allievi delle scuole medie non è sussidiata la spesa residua a loro carico già finanziata mediante contributo comunale e cantonale.

Restituzione di sussidi indebitamente riscossi

Art. 7 In caso di cambiamento di domicilio il sussidio deve essere proporzionalmente rimborsato, a cura del beneficiario, per tutti i mesi interi di domicilio fuori comune.

Se per qualsiasi motivo l'azienda di trasporto rimborsa tutto o una parte del costo dell'abbonamento, la quota parte del sussidio deve essere spontaneamente rimborsata al comune.

Art. 8 Ogni abuso che viene rilevato nell'ambito dell'assegnazione del sussidio determina, oltre all'immediata restituzione dell'importo indebitamente acquisito, il decadimento del diritto al sussidio per gli anni seguenti.

Rimangono riservate la procedura contravvenzionale, il prelievo delle spese amministrative e l'eventuale azione penale.

Art. 9 Il municipio può limitare o negare il sussidio se il richiedente non dà garanzie sufficienti atte a rendere veritiero l'uso personale del mezzo di trasporto per il quale si richiede il rimborso.

Modalità per la presentazione della domanda di sussidio

Art. 10 La domanda di sussidio deve essere presentata mediante l'apposito formulario ottenibile presso la cancelleria comunale e deve essere corredata dalla copia dell'abbonamento personale o dalla ricevuta dai quali risulti l'importo pagato per l'acquisto dell'abbonamento.

Disposizioni finali

Art. 11 Contro le decisioni del municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, conformemente ai disposti della LPamm.

Art. 12 Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione cantonale e si applica ai titoli di trasporto rilasciati dopo tale data.

Art. 13 Con l'entrata in vigore del regolamento vengono abrogate le ordinanze municipali per il sussidiamento degli abbonamenti degli studenti e degli apprendisti, per il sussidiamento dell'abbonamento Arcobaleno per i cittadini e le cittadine in età AVS ed ogni altra precedente disposizione.

Per il Consiglio comunale di Comano:

Il presidente: *Michele Oggioni*
Il segretario: *Valerio Soldini*

*Così risolto ed approvato dal consiglio comunale di Comano
nella seduta del 16.12.2009
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione
5.2.2010 incarto 82-RE-10892*